#### ENTE PARCO DELL'ETNA

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 26 ORIGINALE

 OGGETTO : Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione

L'anno duemilaventi , il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 9,30 si è riunito in modalità videoconferenza il Consiglio del Parco, in seduta di seconda convocazione

Preliminarmente si dà atto che il Consiglio . in applicazione del provvedimento del Presidente n 01/2020 procede alla seduta in videoconferenza .

Il presidente si accerta preliminarmente della identità dei componenti collegati in videoconferenza con le modalità prefissate con il citato provvedimento tali da garantire il contemporaneo collegamento dei componenti e la possibilità per ognuno di essi di intervenire nell'ambito della seduta.

### Presenti

- 1. Caputo Carlo- Presidente
- 2. Daniele Motta -Sindaco del Comune di Belpasso
- 3. Finocchiaro Antonino Delegato di Sindaco di Biancavilla
- 4. Castiglione Nunzio Delegato del Sindaco del Comune di Bronte
- 5. Pulvirenti Angelo Sindaco del Comune di Nicolosi
- 6. Salvatore Puglisi Sindaco del Comune di Linguaglossa
- 7. De Luca Giuseppe Sindaco del Comune di Maletto
- 8. Chisari Salvatore- I Sindaco del Comune di Ragalna
- 9. Salvatore Coco Sindaco del Comune di Zafferana Etnea
- 10. Cosentino Alfio Sindaco del Comune di Milo
- 11. Cristaudo Alfio-Sindaco del Comune di Pedara
- 12. Sgroi Francesco- Sindaco del Comune di Randazzo
- 13. Puglisi Ignazio Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo

### Assenti:

- 1. Sindaco del Comune di Giarre
- 2. Città Metropolitana di Catania
- 3. Sindaço de Comune di Santa Maria di Licodia
- 4. Sindaco del Comune di Mascali
- 5. Sindaço del Comun di Sant'Alfio
- 6. Sindaco del Comune di Viagrande
- 7. Sindaco del Comune di Trecastagni
- 8. Sindaço del Comune di Adrano
- 9. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia

E' Presente il segretario degli organi, Dott. Alfio Zappalà;

Sono ' Presenti il il Direttore, Ing. Giuseppe Di Paola e la Dott.sa Maria Grazia Torrisi, dirigente servizi i finanziari;

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.Giuseppe Subba ed il componente del Collegio Rag. Pasquale Moschetto

Scrutatori: Puglisi Salvatore, Finocchiaro Antonino e Angelo Pulvirenti

Il Presidente introduce l'argomento richiamando quanto previsto in ordine alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del DIgs 19 agosto 2016 n. 175

In sintesi il Presidente precisa che viene mantenuta la partecipazione del Parco ai GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara e al GA Etna, ritemuti strategici e strumentali per l'azione del Parco, mentre il Parco dell'Etna ha già esercitato il diritto di recesso per le seguenti società:

- Gal Valle Alcantara Società Consortile a.r.l.;
- Med O.R.O. Società Consortile a.r.l.
- Distretto Taormina Etna ( già denominata Taormina Etna società consortile a responsabilità limitata )

Il Presidente aggiunge inoltre che le seguenti società sno in liquidazione e per le stesse non è possibile attivare procedure di razionalizzazione ( recesso)

- Biosphera s.pa in liquidazione
- Gal Valle Etnea società consortile a.r.l. in liquidazione;
- Taormina Etna società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Infine il Presidente ricorda che alla data del 31.12.2018 era stata già conclusa la procedura di liquidazione del Consorzio Golf Tour

Il Sindaco di Randazzo chiede chiarimenti relativi al recesso dal Gal Valle Alcantara

Il Dott. Zappalà precisa che trattasi di Gal diverso dal GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara in cui invece viene mantenuta la partecipazione. Precisa inoltre il Segretario degli organi che i GAL Valle Alcantara e Valle Etnea sono "confluiti" nel GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara .

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori interventi, pone in votazione l'argomento relativo alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del DIgs 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione, come da deliberazione del Comitato Esecutivo n 62 del 13.11.2020,

La votazione a scrutinio palese con l'assistenza degli scrutatori, ha il seguente esito

Presenti e votanti n. 13 Favorevoli n. 13 Astenuti Nessuno Contrari Nessuno

### IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 62 del 13.11.2020 ad oggetto "Predisposizione atti di competenza del Consiglio "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione"

Visto l'art. 24 del d:lgs n. 175/2016 che richiede la valutazione delle partecipazioni sulla base di quanto disposto dagli articoli 4,5 e 20, comma 2, del medesimo decreto.

Visto l'art. 4 del suddetto Decreto che pone una regola di carattere generale ai commi 1 e 2 prevedendo alcune specifiche eccezioni

Considerato che a livello generale il suddetto art. 4 permette il mantenimento delle partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali purchè svolgano una delle attività di cui al comma secondo. I commi e,5,6,7,8 prevedono delle eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti stabilendo i casi in cui le partecipazioni societarie sono sempre ammesse.

Atteso che l'obbligo di motivazione analitica per singola partecipazione societaria discende invece dall'art. 5 e deve attenere all'attività effettivamente svolta dalla società ed al collegamento con le funzioni istituzionali dell'Ente.

Visto l'art. art. 20 comma secondo del suddetto Decreto che detta invece alcune condizioni che, se realizzate, impongono alla Pubblica Amministrazione di razionalizzare l'assetto delle proprie partecipazioni.

Considerato che mentre l'art. 4 non ammette deroghe diverse da quelle espressamente previste, i criteri dell'art. 20 non sono ne esaustivi ne tassativi.

Atteso che, di conseguenza, se la società partecipata non soddisfa i requisiti dell'art. 4, va alienata la partecipazione. Se , invece, la partecipazione societaria rientra nell'art. 4 si deve comunque verificare anche quanto previsto dall'art. 20 comma secondo.

Considerato che nel caso in cui ricorra una delle ipotesi dell'art. 20 comma secondo la P.A. ha tre scelte :

Mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta;

Alienare la partecipazione;

Adottare una delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, ovvero:

- Razionalizzazione;
- Fusione:
- Soppressione;
- Messa in Liquidazione;
- Cessione:

Considerato che, alla data, del 31.12.2019 le Società strettamente necessarie alle funzioni istituzionali (come definite a suo tempo tali dal Consiglio del parco) erano soltanto:

- Gal Etna, Società consortile a responsabilità limitata
- Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Consortile a responsabilità limitata;

Considerato che il Parco dell'Etna ha già esercitato il diritto di recesso per le seguenti società :

- Gal Valle Alcantara Società Consortile a.r.l.;
- Med O.R.O. Società Consortile a.r.l.
- Distretto Taormina Etna ( già denominata Taormina Etna società consortile a responsabilità limitata )

Considerato che le seguenti società partecipate dal Parco dell'Etna sono Società poste in liquidazione, per le quali non possibile attivare procedure di razionalizzazione (recesso)

- Biosphera s.pa in liquidazione
- Gal Valle Etnea società consortile a.r.l. in liquidazione;
- Taormina Etna società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Considerato che alla data del 31.12.2018 era stata conclusa la procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo del turismo e golf in Sicilia, società consortile a.r.l.,;

Considerato che per quanto concerne le due società consortili che sono state ritenute dal Consiglio del Parco strettamente necessarie alle funzioni istituzionali del Parco non sussistono particolari problematiche trattandosi di società consortili operanti sul territorio con finalità di sviluppo del contesto territoriale, economico e sociale e che vedono, proprio per tali funzioni e finalità, la presenza di soci sia privati che pubblici (ad esempio gli Enti Parco ed i Comuni)

Ritenuto che il ruolo di governance del territorio proprio dell'Ente Parco non può prescindere dalla presenza effettiva dell'Ente in quegli strumenti territoriali, quali i Gruppi di Azione Locali, operanti sul medesimo territorio e sui medesimi Comuni.

Considerato che le partecipazioni dell'Ente alle società suddette sono le seguenti :

- Gal Etna, Società consortile a responsabilità limitata : 2,77%
- Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Consortile a responsabilità limitata :3%

Atteso che non ricorrono i casi di sovrapposizione perchè i due GAL ricomprendono ambiti territoriali e Comuni diversi, entrambi ricadenti nell'ambito del territorio del Parco dell'Etna con la presenza quali soci, in entrambi i Gal , di Comuni del Parco , a seconda della rispettiva collocazione territoriale.

Considerato che Il Gal (gruppo di Azione Locale) costituisce uno strumento di azione e programmazione sul territorio che coinvolge soggetti pubblici e soggetti privati costituendo uno strumento "STRATEGICO" per lo sviluppo del contesto territoriale, economico e sociale. Sotto tale profilo esso si presenta essenziale per l'attuazione delle finalità dell'Ente Parco dell'Etna in un contesto complessivo e sinergico di sviluppo armonico e rispettoso delle esigenze di conservazione tutela del territorio che sono le finalità precipue dell'Ente parco. Tale considerazione, più volte ribadita in sede di Consiglio del Parco, prescinde dalla mera valutazione del fatturato medio della Società consortile le cui finalità non sono riconducibili al fatturato o ad altre condizioni di mercato, ma più specificatamente, alla gestione ed attuazione di iniziative e gestione di finanziamenti sul territorio e per il territorio.

Richiamato l'esito della votazione per come sopra svoltesi

#### **DELIBERA**

Approvare l'allegato atto ricognitivo delle partecipazioni societarie dell'Ente Parco dell'Etna al 31.12.2019;

Mantenere la partecipazione del Parco ai GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara e al GAl Etna ,ritemuti strategici e strumentali per l'azione del Parco,

Dare atto che il Parco dell'Etna ha già esercitato il diritto di recesso per le seguenti società:

- Gal Valle Alcantara Società Consortile a.r.l.;
- Med O.R.O. Società Consortile a.r.l.
- Distretto Taormina Etna ( già denominata Taormina Etna società consortile a responsabilità limitata )

Dare atto che le seguenti società sono in liquidazione e per le stesse non è possibile attivare procedure di razionalizzazione ( recesso)

- Biosphera s.pa in liquidazione

- Gal Valle Etnea società consortile a.r.l, in liquidazione;

- Taormina Etna - società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Dare atto che alla data del 31.12.2018 era stata già conclusa la procedura di liquidazione del Consorzio Golf Tour

Dare atto che l'esito della ricognizione dovrà essere trasmesso con le modalità di cui all' articolo 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte di Conti in virtù dl protocollo di intesa del 25 maggio 2016;

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi l.r. 71/95

Il Segretario Alfio Zappalà Il Presidente Carlo Caputo

CPTCRL78H08G37 Firmato digitalmente da 1G/742011630009 0116300090011630009007.UECMH0 9067.UECMHDmv mvvo9hRQGacpSMjN0 vo9hRQGacpSMjN0 +cc4- Data: 2020.11.23 11:26:15

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il 23/11/2070 e per la durata di giorni quindici.

Contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

IL DIRIGEN